

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE V- SENTENZA 01/02/2011 N. 3674  
sul Reato di Diffamazione a mezzo stampa e Diritto di cronaca giudiziaria – “Non può invocare l’esimente del diritto di cronaca il giornalista che prospetta e anticipa l’evoluzione e l’esito di indagini in chiave colpevolista”**

di Cettina Briguglio

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui “integra il reato di diffamazione il comportamento del cronista che si lascia andare a valutazione del tutto “autonome” rispetto alle indagini e al procedimento, valutazioni orientate a qualificare come colpevole l’imputato”.

Secondo i Giudici della quinta sezione penale, l’esercizio del diritto di cronaca deve essere garantito al giornalista che si limiti a raccontare i fatti già accaduti e rispetto ai quali l’indagato non può invocare la lesione della sua reputazione in quanto correlati al procedimento. Al contrario, laddove il cronista giudiziario si lasci andare a valutazioni assolutamente “soggettive” e sganciate dall’andamento del processo, prefigurando l’esito del processo in senso colpevolista, allora questo comportamento integrerà il reato di diffamazione cui all’art. 595 del codice penale. È infatti il processo l’unico luogo in cui si andrà ad accertare la verità storica dei fatti e non il giornale, il cui compito si riduce nella narrazione dei fatti verificatisi.

Nel caso di specie, il giornalista ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato estinto il reato di diffamazione per intervenuta prescrizione, chiedendo agli ermellini un’assoluzione piena in virtù del riconoscimento dell’esimente del diritto di cronaca. La Suprema Corte rigettando il ricorso ha spiegato che “l’esimente invocata nel presente processo è quella rientrante nell’esercizio del diritto di informare i cittadini sull’andamento degli accertamenti giudiziari a carico di altri consociati, cioè il diritto di cronaca giudiziaria”.

La cronaca giudiziaria è quel particolare ramo della cronaca che ha ad oggetto l’esposizione di avvenimenti criminosi e delle vicende giudiziarie ad essi conseguenti, al fine di consentire alla collettività di avere una retta opinione su vicende penalmente rilevanti, sull’operato degli organi giudiziari e, più in generale, sul sistema giudiziario e legislativo del Paese. Come ricordato dalla Cassazione nella sentenza in commento, l’esimente della cronaca giudiziaria riguarda il “diritto di informare i cittadini sull’andamento degli accertamenti giudiziari a carico degli altri consociati”, dato che “è interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penali e civili, conoscere e controllare l’andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all’illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati, in un determinato momento storico”.

Il diritto di cronaca, che ai sensi dell'art. 51 C.p., si configura come causa di giustificazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa, trova per unanime dottrina, il fondamento nell'art. 21 Cost., il quale riconosce e garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

L'analisi della giurisprudenza, in *sedes materiae*, è quanto mai doverosa in quanto il diritto di cronaca trova la sua origine nel c.d. diritto giurisprudenziale. Questa situazione è dovuta al fatto che nell'impianto del codice del '30, a differenza di quanto accadeva nel codice Zanardelli, non si era ammessi a provare la verità dell'addebito, salvo la possibilità di accordo tra le parti per affidare la questione circa la verità dell'addebito ad un giurì d'onore, possibilità questa tuttora in vigore nel nostro ordinamento ma che trova, però, scarsa applicazione pratica. Si puniva, quindi, indistintamente qualsiasi offesa al bene onore, anche se l'addebito mosso fosse risultato vero.

Il legislatore si è limitato, nel 1944, a reintrodurre la verità dell'addebito in funzione di esclusione dell'antigiuridicità, limitatamente però a tre ben definite ipotesi, previste dall'art. 596 c.p., disposizione che disciplina i casi di "esclusione della prova liberatoria" con riguardo ai delitti di diffamazione e ingiuria.

È merito della giurisprudenza successiva aver però fatto fuoriuscire la verità dell'addebito nei delitti de quibus dagli angusti limiti contrassegnati dalla norma su richiamata, per fondare viceversa il diritto di cronaca, quale fondamentale aspetto della libertà di manifestazione del pensiero, sugli artt. 21 Cost. e 51 c.p..

Tornando al fulcro della nostra indagine, cioè l'attenzione riposta dalla giurisprudenza sui limiti del diritto di cronaca giudiziaria, è palese che si tratti di un argomento molto in auge in questo momento storico, un momento in cui nelle aule giudiziarie, sia in sede penale che civile, si discutono sempre più numerosi procedimenti che hanno per oggetto l'onore ed il decoro di persone che si assumono diffamate da articoli di giornale. Da ciò ne deriva la necessaria quanto fondamentale riflessione su quali siano i rapporti e le interferenze che possono intercorrere tra il reato di diffamazione a mezzo stampa e la "cronaca giudiziaria".

Innanzitutto, nella narrazione è tuttavia necessario che vengano rispettati i soggetti coinvolti in tali fatti, cosicché l'opinione del consesso dei cittadini, si formi su notizie aderenti a quelle che sono le effettive risultanze processuali a loro carico.

È dunque di tutta evidenza che la cronaca giudiziaria può collidere con il contrapposto interesse di tutela della riservatezza del soggetto coinvolto negli accadimenti giudiziari oggetto della cronaca; va dunque accertato se la tutela dell'onore e della reputazione, costituenti i beni giuridici sottesi alla diffamazione a mezzo stampa costituiscano o meno limiti al diritto di libera manifestazione del pensiero, che trovino la loro ragion d'essere in interessi costituzionalmente rilevanti.

La soluzione al presente quesito spiega infatti indubitabile importanza in ordine alla ulteriore tematica della rilevanza da attribuirsi alla causa di giustificazione del diritto di cronaca: ove infatti i limiti al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero possano dirsi riferiti ad interessi privi di rango costituzionale, le condotte criminose previste dalla legge penale verranno scriminate dall'esercizio del diritto di cronaca, viceversa le medesime non verranno giustificate.

Muovendo dal reato di diffamazione a mezzo stampa, appare consolidata l'opinione secondo cui l'onore e la reputazione non siano interessi di rilevanza costituzionale. La problematica, affrontata per vero con riferimento al reato di cui all'art. 164 c.p.p. del 1930, concernente "Divieto di pubblicazione di determinati atti", è stata in questi termini risolta dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 25 del 1965 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui poneva limiti alla cronaca giudiziaria nei casi di dibattimento svolto a porte chiuse per non "eccitare riprovevole curiosità".

Da tale pronuncia la dottrina fa discendere il principio secondo cui la tutela della riservatezza non trova fondamento sul piano costituzionale e non rappresenta uno di quegli interessi costituzionalmente garantiti che possano limitare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ne deriva che laddove tale diritto venga legittimamente esercitato, l'esercizio dello stesso non possa essere limitato in vista della tutela dell'onore o della reputazione e venga dunque tecnicamente a configurarsi come circostanza scriminante del reato di diffamazione a mezzo stampa.

Va inoltre rilevato che in materia di cronaca giudiziaria il bilanciamento fra il diritto di libera manifestazione del pensiero ed il diritto all'onore non è esaustivo, in quanto in materia interviene sicuramente anche il principio di presunzione di innocenza di cui all'art. 27, comma II, Cost. che impone al cronista giudiziario di non attribuire ad un soggetto una condanna ove questa non sia stata ancora pronunciata; il giornalista deve riportare fatti e commenti che rispecchino lo stato degli accertamenti giudiziari, sussistendo il diritto dell'imputato a non essere raggiunto da affermazioni che prefigurino, in contrasto con lo stato degli atti giudiziari compiuti, futuri ed eventuali accertamenti definitivi.

Ciò giustifica pertanto l'atteggiamento più rigoroso, sia pure soltanto in termini quantitativi, della giurisprudenza, che, in tema di cronaca giudiziaria, ha stabilito che: "l'indagine del giudice di merito volta a stabilire se nei casi concreti il giornalista abbia rispettato i limiti della continenza e della verità deve essere particolarmente pregnante in tema di cronaca giudiziaria, poichè il sacrificio del diritto alla presunzione di innocenza non deve spingersi al di là di quanto è strettamente necessario ai fini informativi" (Cass. pen., sez. V, 18/12/1980).

Il diritto di cronaca giudiziaria incontra i medesimi limiti delle altre forme di cronaca, che, per giurisprudenza ormai consolidata tale da costituire ormai “jus receptum”, (cfr. per tutte, da ultimo, Cass. Pen. sez. III , 20/07/2010 n. 16917 ) si rinvencono in tre requisiti: a) la verità dell’addebito; b) la c.d. pertinenza, nel senso cioè che il fatto deve rivestire un pubblico interesse; c) la c.d. continenza, contrassegnata dalla forma corretta e civile di esposizione della notizia.

Ne deriva che soltanto laddove il diritto di cronaca sia stato legittimamente esercitato con riferimento ai predetti parametri valutativi, nasce l’esigenza di temperare, limitandoli, altri interessi fondamentali antagonisti.

Anche sui predetti limiti del diritto di cronaca giudiziaria sono state svolte doverose specificazioni.

Nel diffondere la notizia il giornalista deve accertare, innanzitutto, la verità del fatto raccontato nell’articolo giornalistico. Di regola, è richiesta la “verità oggettiva”; tuttavia, se il giornalista riesce a dimostrare la sua buona fede, può beneficiare della scriminante in esame anche in caso di “verità putativa”. La Corte di Cassazione sostiene, in particolare, che la verità putativa del fatto, distinta dalla verosimiglianza, ricorre quando il giornalista dimostri in giudizio l’involontarietà dell’errore, l’avvenuto controllo professionale della fonte e l’attendibilità della stessa, ritenendo non sufficiente il semplice affidamento in buona fede sulla fonte della notizia. In presenza di tali presupposti, il giornalista non è punito e la scriminante viene comunque valutata a suo favore, ai sensi dell’art. 59, comma IV, c.p. (Cass. pen. Sez. V, 1/03/2005 n. 15643).

Nel settore della cronaca giudiziaria, la giurisprudenza ha affermato che la verità putativa deve essere accertata alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile dal giornalista alla data di pubblicazione dell’articolo e non certo all’esito finale del relativo giudizio penale, avvenuto ad esempio anni dopo (Cass. civ. , sez. III, 31/03/2006 n. 7506).

Di recente, la giurisprudenza ha stabilito inoltre che il cronista è tenuto a ricostruire l’intero e non sempre prevedibile percorso processuale di una vicenda giudiziaria. Omettere, ad esempio, che l’iter processuale si è concluso con la piena assoluzione del soggetto interessato, precedentemente arrestato e accusato di gravi reati, comporta, infatti, l’inosservanza del requisito di verità della notizia, per cui non è invocabile l’esimente del diritto di cronaca (Cassazione penale, sez. V, 3/04/2008 n. 14062).

Aspetto rilevante per configurare l’elemento della verità è, pertanto, la completezza dei fatti riportati dal giornalista. La notizia non deve essere perciò travisata né possono essere omessi fatti rilevanti per tentare di indirizzare il giudizio del lettore (Cass. civ. , sez. III, 04/07/2006 n. 15270).

La verità della notizia non è, ad esempio, configurabile quando, pur essendo vere le singole vicende riferite, altri fatti strettamente ricollegabili ai primi siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti, tanto da mutare completamente il significato dell’articolo stesso (Cass. civ.

sez. III, 16/05/2007 n. 11259). La verità non si configura, altresì, quando il giornalista non si limita a riferire o commentare una determinata attività investigativa o giurisdizionale, ma utilizza le informazioni giudiziarie per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche, che portano a reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma ed indimostrata ricostruzione del cronista (Cass. pen., sez. I, 28/01/2008 n. 7333).

Afferma, poi, la giurisprudenza che l'interesse pubblico a conoscere la dichiarazione, per quanto diffamatoria, non proviene dalla qualità della persona che l'ha resa, ma dall'interesse che l'opinione pubblica nutre nei confronti di quella causa (Cassazione civile, sez. III, n. 6041 del 06/03/2008).

Ciò posto, nell'ambito della cronaca giudiziaria, giurisprudenza costante ritiene che sia certamente legittima l'esposizione di fatti recanti discredito all'onore ed alla reputazione altrui, purché i "fatti in questione trovino rispondevolezza in quanto espresso dalle autorità inquirenti ovvero nel contenuto degli atti processuali, dovendosi altresì considerare che per il cronista giudiziario il limite della verità delle notizie si atpeggia come corrispondenza della notizia al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura, con la conseguenza che il fatto da dimostrarsi vero, al fine dell'accertamento della scriminante, è unicamente la corrispondenza della notizia agli atti processuali a prescindere dalla verità dei fatti da questi desumibili" (T. Roma, 09.05.2003)

La Corte di Cassazione nella decisione in esame, la sent. n. 3674/2011, riprendendo un orientamento già consolidato in giurisprudenza (Corte Cass. pen., sez. V n.38262 del 17/07/2008; Corte Cass pen, sez. I, n. 7333/2008) ha precisato che i giudizi critici manifestati su una persona coinvolta in indagini devono porsi in correlazione con l'andamento del processo, perché "rientra nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti giudiziari e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività".

Secondo la Corte quindi è in contrasto con il "diritto / dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni «a futura memoria», l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire. In tal modo egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agerantista dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione".

Conclude così la Corte: “a ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell’esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare la collettività”.